

REGIONE TOSCANA

Avviso Pubblico

**Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Contributi a fondo perduto a favore delle attività imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, di cui all'art. 8 della l.r. 93/2020.**

INDICE

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità dell'intervento
 - 1.2 Dotazione finanziaria
- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
- 3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**
 - 3.1 Tipologia del contributo
 - 3.2 Cumulo
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda
- 5. ISTRUTTORIA, DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 5.4 Cause d'inammissibilità
 - 5.5 Concessione dell'agevolazione
 - 5.6 Controlli successivi alla presentazione della domanda
 - 5.7 Rinuncia all'agevolazione
- 6. MODALITÀ DI EROGAZIONE**
- 7. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
 - 7.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
 - 7.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
 - 7.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 7.4 Sanzioni
- 8. DISPOSIZIONI FINALI**
 - 8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016
 - 8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 8.3 Disposizioni Finalità
- 9. RIFERIMENTI NORMATIVI**

FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità dell'intervento

Al fine di favorire la tenuta del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e la ripresa dell'offerta culturale, con il presente Avviso pubblico la Regione Toscana - ai sensi dell'Art. 8 della Legge Regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019) - intende concedere un sostegno finanziario ad alcune categorie danneggiate a seguito dell'epidemia da Covid-19, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto a soggetti operanti in Toscana da almeno 3 anni e non beneficiari, in base al D.M n. 332 del 27 luglio 2017, di contributo ordinario a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985.

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

L'Avviso è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990¹, e nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1561 del 14-12-2020.

L'Avviso è emanato ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad Euro 800.000,00.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda imprese ed enti, nonché professionisti aventi sede operativa nel territorio regionale, la cui attività prevalente è individuata dai seguenti codici Ateco Istat:

- 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione;
- 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie;
- 74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
- 77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
- 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca;

¹ Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

- 85.52.01 Corsi di danza - ad eccezione delle attività, individuate dal codice ateco 85.52.01, riferite ad Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche o comunque facenti capo al Coni;
- 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione;
- 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche;
- 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- 90.04 – Gestione di strutture artistiche;
- 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
- 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e divertimento;
- 94. 99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca;

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e ss.mm.ii e secondo la nozione di “requisiti di carattere generale” fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

1. avere sede operativa, da almeno 3 anni alla data della presentazione dell’istanza, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell’attività dichiarata nella comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA;
2. non essere beneficiario, ai sensi del D.M n. 332 del 27 luglio 2017, di contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985;
3. essere regolarmente iscritto, da almeno 3 anni alla data della presentazione dell’istanza, alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO di cui al par. 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un’attività economica rientrante nelle sezioni ATECO individuate al precedente paragrafo 2.1;
4. avere alle proprie dipendenze un numero di occupati corrispondente almeno a 1 ULA;
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto² (DURC);
6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da

² Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);

7. di non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:

- a) mancata realizzazione del progetto;
- b) mancanza o venir meno dei requisiti previsti dall'Avviso oppure irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- c) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
- d) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22;
- e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
- f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
- g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
- h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);
- i) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento.

Si precisa che, ai sensi della DGRT n. 1243 del 15/09/2020, l'art. 23 della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione alla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, viene disapplicato qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 luglio 2020. Pertanto, per gli atti di revoca adottati nel periodo intercorrente tra le date sopra citate, i motivi di revoca di cui alle lettere a), f), g) e h) non saranno considerati rilevanti ai fini dell'inammissibilità della domanda;

8. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001³:

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁴;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

9. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁵ :

- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati

³ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁵ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

(delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 9, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁶ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

10. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁷ e per tale motivo, non

⁶ Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda

⁷ Art. 25, L.R. n. 71/2017

essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁸;

11. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione dell'Avviso;

12. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;

13. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

14. essere impresa attiva e per i liberi professionisti "essere in attività" già al momento della presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva);

15. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione dell'Avviso e/o secondo la normativa sul de minimis;

16. non essere impresa in difficoltà secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione dell'Avviso.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autodichiarati, autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente Avviso o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al punto 5., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).

⁸ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- verifiche d'ufficio con controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7), 11), 14) e 15);
- verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (max 30%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 4), 8), 9), 10), 12), 13) e 16) del medesimo paragrafo 2.2., a valere sulle domande ammesse a contributo.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 8), 9) e 10).

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

3.1 Tipologia del contributo

L'aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi e, nel caso di associazioni, delle entrate derivanti dalla relativa attività istituzionale, dall' 8 marzo al 24 ottobre 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati dall'8 marzo al 24 ottobre 2019.

Le risorse di cui al paragrafo 1.2, sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico delle istanze presentate e ammesse all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Il contributo assegnato a ciascun soggetto beneficiario è pari ad euro 10.000,00.

Gli aiuti saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3.2 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo e comunque sulla base della riduzione del fatturato di cui al punto 3.1 per la determinazione dell'agevolazione di cui al presente .

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente Avviso, ai sensi della LR 28/2008 come integrata con LR 67/2020, è stata individuata Sviluppo Toscana Spa per le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale secondo quanto stabilito nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA di cui alla DGR n. 1538/2020 "Quarto aggiornamento infrannuale del Piano di Attività 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 321/2020".

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, a partire dalle ore 9.00 del 21 gennaio 2021.

La raccolta delle domande sarà chiusa alle ore 17.00 del secondo giorno successivo a quello di raggiungimento delle risorse disponibili. Al raggiungimento della dotazione disponibile, sarà pubblicato un avviso sul portale di inserimento delle domande gestito da Sviluppo Toscana. Le domande di agevolazione pervenute successivamente alla pubblicazione dell'avviso e prima della chiusura della raccolta delle stesse, saranno istruite ma potranno essere finanziate solo limitatamente alle risorse liberate per effetto della non ammissione di alcune domande ovvero in caso di rifinanziamento dell'intervento. Si precisa pertanto che la ricezione delle istanze di agevolazione dopo la pubblicazione dell'avviso di avvenuto raggiungimento del montante di risorse disponibili, non preconstituisce nessuna obbligazione a carico della Regione.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://sviluppo.toscana.it/bandi>.

La domanda consiste nel documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, sottoscritto con firma digitale o autografa da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Avviso e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, nonché comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti online e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto potrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firmaelettronica-qualificata/software-verifica>).

La firma autografa dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda deve essere redatta esclusivamente on-line e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico **<https://sviluppo.toscana.it/bandi>** ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta con firma digitale o autografa, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso, la domanda di contributo firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenuti nell'Allegato 2 dell'Avviso, paragrafo C "Modalità di presentazione delle domande sul sistema informatico di Sviluppo Toscana".

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti dell'Avviso sono i seguenti: bandospettacolo@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportobandospettacolo@sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda

La domanda è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione e comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, sottoscritto con firma digitale o autografa, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario di cui al paragrafo 2.1 dell'Avviso.

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

1. La domanda di aiuto contiene le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000:

DICHIARAZIONE RELATIVA all'assegnazione di contributo ordinario in base al D.M n. 332 del 27 luglio 2017 per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA

DICHIARAZIONE DI CUMULO

DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITÀ A CONTRARRE ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231

DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI

DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO;

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI E INTERDITTIVI

DICHIARAZIONE SULLO STATO DI DIFFICOLTA'

DICHIARAZIONE RELATIVA AL FATTURATO E AI CORRISPETTIVI DALL' 8 MARZO 2019 AL 24 OTTOBRE 2019 E DALL'8 MARZO 2020 AL 24 OTTOBRE 2020

2. La domanda di aiuto contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPRESA, in relazione alla sede operativa dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 che dovrà essere ricompreso tra quelli identificati al paragrafo 2.1.

Nel caso di attività prevalente identificata dal CODICE ATECO 85.52.01 Corsi di danza, DICHIARAZIONE di **non essere Associazione sportiva dilettantistica o Società sportiva dilettantistica o comunque facente capo al Coni.**

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO STATO DELL'IMPRESA (COME PREVISTO AI PUNTI 2.2.6, 2.2.7, 2.2.11 e 2.2.14).

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura automatica a sportello.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Spettacolo della Direzione Cultura e Ricerca avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4);

- **concessione dell'agevolazione** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 5 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini le modalità stabilite all'interno del paragrafo 4.2 del presente Avviso, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 dell'Avviso;

- la completezza della domanda e della documentazione stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 dell'Avviso;

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 dell'Avviso;
- il rispetto delle condizioni sul fatturato e i corrispettivi di cui al paragrafo 3.1 dell'Avviso.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dall'Avviso elencate al paragrafo 4.3;
- mancata coincidenza tra soggetto dichiarante e soggetto sottoscrittore della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2. dell'Avviso;
- il mancato rispetto delle condizioni sul fatturato e i corrispettivi di cui al paragrafo 3.1 dell'Avviso.

5.5 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e si conclude entro 30 giorni con la comunicazione di cui allo specifico provvedimento di concessione adottato da parte di Sviluppo Toscana SpA ai richiedenti, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), degli esiti istruttori sulla base dei requisiti previsti dall'Avviso.

La disposizione di approvazione della graduatoria è pubblicata nel sito internet di Sviluppo Toscana all'indirizzo: www.sviluppo.toscana.it/bandospettacolo.

Sviluppo Toscana SpA, quale soggetto gestore che opera in nome e per conto dell'Amministrazione regionale nella suddetta comunicazione, in caso di non ammissione, fornisce al richiedente motivazione dell'esito negativo.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire un elenco cronologico (rispetto alla data di presentazione) di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Come indicato al punto 4.2 si precisa pertanto che la ricezione delle istanze di agevolazione dopo la pubblicazione dell'avviso di avvenuto raggiungimento del montante di risorse disponibili, non precostituisce comunque nessuna obbligazione a carico della Regione.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Disposizione di approvazione della graduatoria sul sito internet di Sviluppo Toscana all'indirizzo: www.sviluppo.toscana.it/bandospettacolo .

5.6 Controlli successivi alla presentazione della domanda

Entro 120 giorni dalla data di ammissione a contributo, l'Amministrazione regionale effettua i controlli su un campione pari almeno al 30%, pena di decadenza, in relazione ai requisiti autocertificati/autodichiarati e dichiarati a valere sulle domande presentate, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda. In particolare, le verifiche verranno effettuate in relazione al possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui 4), 8), 9), 10), 12), 13) e 16) del paragrafo 2.2 dell'Avviso.

5.7 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare l'eventuale rinuncia al contributo **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione**. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C., alla Regione Toscana/soggetto gestore che adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

In caso di rinuncia comunicata oltre il suddetto termine di 60 gg, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato al paragrafo 7.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione che sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale**.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE

La domanda vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante. L'erogazione viene effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione dell'aiuto. Qualora i controlli a campione di cui al par. 5.6 siano stati avviati ma non ancora conclusi, l'erogazione sarà assoggettata a clausola risolutiva espressa dell'esito negativo dei controlli stessi: nel caso in cui da detti controlli emergesse la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti, si procederà alla revoca di cui al par. 7 ed al recupero di quanto illegittimamente percepito dal beneficiario. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Con riferimento al requisito 13) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

7. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

7.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dall'Avviso oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla comunicazione di concessione;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla data di ammissione a contributo;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo.

7.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui al paragrafo 7.1 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.

Il soggetto gestore comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, unitamente agli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali). Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

7.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del

beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione¹⁵ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale.

7.4 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione all'Avviso avviene esclusivamente per le finalità dell'Avviso stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dall'Avviso;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione all'Avviso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Spettacolo) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti

dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SPA) nella persona del Direttore Generale protempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it < <mailto:rpd@regione.toscana.it> > /).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Spettacolo della Direzione Cultura e ricerca, Dr.ssa Ilaria Fabbri.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Spettacolo della Direzione Cultura e ricerca con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040.

Qualsiasi informazione relativa all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: bandospettacolo@sviluppo.toscana.it

8.3 Disposizioni finali

Ai fini dell'Avviso, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es. comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimentosubentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12- 2000 n. 445”

L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “retetelematica regionale Toscana”

L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”

L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 “Definizione del tasso d’interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000”

L.R. 07-01-2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 “Decisione di Giunta relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”

L.R. 05-06-2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 “L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00”

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all’accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”

L.R. 12-12-2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”

L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii., della L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2 017”

Legge Regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019)

DGR n.1561 del 14-12-2020 “P.R.S. 2016-2020 – DEFR 2020 – L.r. n. 93/2020, art. 8 “Misure a sostegno delle attività imprenditoriali inerenti l’organizzazione e gestione per lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19”. Direttive per la selezione degli interventi”.

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del Avviso.

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”

LEGGE 19-03-1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”

LEGGE 07-08-1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

LEGGE 27-12-1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”

D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro)

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 “Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale”

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183

D.L. 24-01-2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94”

LEGGE 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -
"Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62" D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"
D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -
"Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".
D.M n. 332 del 27 luglio 2017. "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.contributo ordinario a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985".
D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Legge 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

UNIONE EUROPEA

Regolamento (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) 1/2013 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"